

**ATTO DI NOMINA A  
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

ai sensi e per gli effetti degli artt.. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16)

Il Comune di \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro tempore munito di tutti i necessari poteri per la firma del presente contratto in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16), di seguito, per brevità, definito “Titolare del trattamento”;

- visto il Regolamento UE 679/16 (GDPR) artt. 4 e 28;
- preso atto che **l’art. 4 comma 7 del GDPR** definisce «**Titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
- Rilevato che **l’art. 4 comma 8 del GDPR** definisce «**Responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- Atteso che **l’art. 28 del GDPR** dispone che:
  1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
  2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del

trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

**3.** I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le adeguate misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

considerato che i servizi relativamente a:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

comportano la necessità da parte \_\_\_\_\_ di trattare, in nome e

per conto del suddetto Titolare, dati personali che, come tali, sono soggetti all'applicazione del *GDPR*;

## N O M I N A

ai sensi art. 28 del *GDPR*,

---

**RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti in ciascun Contratto.

### **COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

---

Il *Responsabile esterno del trattamento*, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal *GDPR*, deve attenersi ai seguenti **compiti** di carattere particolare:

1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto di ogni Contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 32 del *GDPR*;
3. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il *Responsabile esterno del trattamento* dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
4. predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza;

5. Fornire al Responsabile della Protezione Dati, Avv. Claudio Valente, tutte le informazioni richieste al fine del completamento degli adempimenti.

Il Responsabile esterno del trattamento, mediante il proprio Responsabile del Trattamento (\_\_\_\_\_) può nominare appositi Responsabili o **Incaricati Autorizzati ai sensi art. 28 e 29 del GDPR** preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente punto 1); detti incaricati opereranno sotto la diretta autorità del *Responsabile esterno del trattamento* qui nominato, attenendosi alle istruzioni da questi impartite; prevedere apposito programma di formazione ed aggiornamento Responsabili o degli Incaricati Autorizzati, in materia di privacy e sicurezza.

\_\_\_\_\_ potrà chiedere al Titolare del Trattamento di nominare proprie figure aziendali quali Responsabili esterni del Trattamento in luogo o in aggiunta al legale rappresentante.

## **PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE A CURA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

- Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il *Responsabile esterno del trattamento* deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
  - a) i dati devono essere trattati:
    - i) secondo il principio di liceità;
    - ii) secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
  - b) i dati devono, inoltre, essere:
    - i) trattati soltanto per la finalità prevista in ogni contratto;
    - ii) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

- Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.
- Il *Responsabile esterno del trattamento* è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).
- Il *Responsabile esterno del trattamento* si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del *Titolare del trattamento*, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso *Titolare del trattamento*, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.
- Ai sensi e per gli effetti del *e 28 co. 3 del GDPR*, il *Titolare del trattamento*, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al *Responsabile esterno del trattamento*
- All'atto della conclusione o della revoca di uno dei contratti in essere, il Responsabile esterno del trattamento permetterà al Titolare del trattamento di prelevare dai sistemi elettronici, tramite apposita funzione, \_\_\_\_\_ gli \_\_\_\_\_ archivi informatici; \_\_\_\_\_ si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del trattamento decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di cui sopra.
- Il \_\_\_\_\_ ha designato come Responsabile della Protezione Dati l'avv. Claudio Valente, il quale, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo, deve “*sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del*

*trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;”.*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente (nazionale e europea) e ai Provvedimenti del Garante della privacy in materia di protezione dei dati personali.

Per accettazione

**Il Responsabile Esterno del Trattamento**

Documento sottoscritto con firma digitale

**Il Cliente e Titolare del Trattamento**

Documento sottoscritto con firma digitale del Funzionario  
protempore munito di tutti i necessari poteri per la firma del presente contratto.

**Il Responsabile della Protezione Dati**

Documento sottoscritto con firma digitale